

Invalidità: che succede se non mi presento alla visita di revisione?

(Fonte: <https://www.laleggepertutti.it/> - Noemi Secci)



Convocazione dell’Inps a seguito del verbale rivedibile per invalidi, portatori di handicap, non vedenti e non udenti: conseguenze dell’assenza.

Il verbale emesso dalla commissione medica con cui sono riconosciute determinate condizioni sanitarie, come l’invalidità, la disabilità, la cecità o la sordità, spesso è contrassegnato dalla dicitura “rivedibile”. Quando il verbale è rivedibile, le condizioni di salute del disabile non sono reputate stabili dal personale sanitario, ma possono essere soggette a miglioramento o peggioramento.

Per questo motivo il disabile è convocato dall’Inps, generalmente dopo 3 anni, a un nuovo accertamento medico per verificare le condizioni di salute. Ma in relazione all’invalidità, **che succede se non mi presento alla visita di revisione?** La questione è di fondamentale importanza, dato che l’Inps, con un recente messaggio [1], ha chiarito che può bastare anche una sola assenza alla visita di revisione per vedersi revocata definitivamente la pensione, qualora la giustificazione non sia ritenuta fondata dall’Istituto.

In ogni caso, alla seconda assenza a convocazione la revoca è applicata comunque, anche nell’ipotesi di giustificazione della prima assenza ritenuta valida.

Inoltre, nel già menzionato messaggio, l’Inps ha chiarito che non rileva l’esito della comunicazione postale: in pratica, si può ritrovare con la pensione d’invalidità sospesa anche chi non si è presentato alla convocazione in quanto non ha ricevuto la raccomandata (ne abbiamo parlato nell’articolo [Invalidità, revoca in arrivo per molti](#)). Ma procediamo con ordine.

Indice

- [1 Verbale d’invalidità scaduto in attesa della visita di revisione: che cosa succede?](#)
- [2 Validità del verbale fino alla visita di revisione](#)
- [3 Assenza alla convocazione alla visita di revisione](#)
- [4 Nuove conseguenze per le assenze alla visita di revisione](#)

Verbale d'invalidità scaduto in attesa della visita di revisione: che cosa succede?

Come noto, le norme in materia di invalidità e disabilità, come la **legge 104 [2]**, prevedono diversi vantaggi per gli invalidi, i portatori di handicap, i non vedenti ed i non udenti. Le condizioni certificate nel verbale con cui l'apposita commissione medica effettua il riconoscimento dell'handicap, dell'invalidità, della cecità e della sordità, come osservato, possono essere soggette a **rivedibilità**.

A questo proposito, è doveroso osservare che la sospensione ed i forti ritardi relativi alle **visite per l'accertamento** sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno comportato numerose problematiche.

In particolare, si sono dilatati notevolmente i tempi di attesa per il cittadino e, col trascorrere dei mesi, si è accumulata presso l'Inps una consistente mole di domande di **benefici economici** e di altra natura connessi al riconoscimento di un handicap, dell'invalidità, della cecità e della sordità.

Ci si domanda allora quali siano le conseguenze relative alla fruizione dei benefici nell'ipotesi in cui scada la **data di rivedibilità** del verbale. La questione è stata chiarita dall'Inps con un recente messaggio **[3]**.

Validità del verbale fino alla visita di revisione

L'Inps, in merito alla **validità dei verbali scaduti**, ha innanzitutto ricordato l'importante intervento di semplificazione della procedura sanitaria e amministrativa per l'accertamento dell'invalidità e della disabilità **[4]**. Il decreto ha previsto che, in attesa dello svolgimento delle eventuali **visite di revisione** e del relativo percorso di verifica, i **disabili** in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

In buona sostanza, il disabile in possesso di verbale rivedibile, sino alla **data di revisione**, conserva tutti i benefici ai quali ha diritto.

Prima dell'intervento del decreto in esame, invece, il lavoratore non poteva continuare a fruire dei benefici nel periodo compreso tra la data di **scadenza del verbale** stesso e il completamento della procedura di **revisione**.

Assenza alla convocazione alla visita di revisione

A seguito della nuova disciplina relativa alla validità dei verbali rivedibili, l'Inps aveva fornito importanti istruzioni **[5]** con le quali spiegava le conseguenze dell'**assenza alla visita di revisione**.

Nel dettaglio, in caso di visita non effettuata per mancata presentazione del cittadino in assenza di sue comunicazioni, l'unità operativa medico legale, su iniziativa del cittadino e previa valida giustificazione, poteva procedere in qualsiasi momento all'effettuazione

dell'accertamento, salva precedente emissione del provvedimento di revoca. Le liste degli assenti erano gestite dalla Direzione centrale Assistenza e Invalidità civile, in base all'esito della spedizione postale. Sussisteva il diritto ad un **secondo accertamento sanitario** prima della revoca, per i cittadini coinvolti in **disguidi postali**, come "sconosciuto all'indirizzo", "trasferito", "indirizzo insufficiente", "mancanza di esito postale".

In queste ipotesi, le sedi Inps erano obbligate ad esperire in breve tempo ogni possibile tentativo per individuare il nuovo domicilio dell'interessato e segnalare la posizione aggiornata all'unità operativa medico legale, consentendo una seconda convocazione.

Nuove conseguenze per le assenze alla visita di revisione

L'Inps, come inizialmente osservato, ha annunciato con un recente messaggio [1] che, per semplificare ulteriormente il procedimento di revisione dell'invalidità e renderlo più coerente con le leggi sull'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari [4], **dal 6 maggio 2021 la sospensione delle pensioni e delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità: avverrà in automatico, trascorsi 2 giorni dall'assenza a visita, a partire dalla data della convocazione a visita; nel caso in cui l'interessato non si presenti al controllo sanitario nel giorno indicato nell'invito di convocazione; a prescindere dall'esito della comunicazione postale.**

È inoltre disposta la revoca:

- qualora l'interessato assente alla visita di revisione non presenti, entro 90 giorni, **idonea giustificazione** dell'assenza all'Inps: in questo caso, non è prevista una seconda convocazione;
- qualora l'interessato, avente presentato idonea giustificazione, risulti assente anche alla **seconda convocazione**.

La revoca della pensione avviene a partire dalla data di sospensione della stessa.

L'Inps, nel messaggio in argomento [1], non illustra i criteri secondo cui una giustificazione sanitaria o amministrativa possa ritenersi fondata, di fatto riservandosi un'enorme discrezionalità in merito.

Le nuove regole consentono certamente una gestione più veloce dei procedimenti di revisione, ma comporteranno una forte riduzione delle pensioni per invalidità e delle altre prestazioni economiche, ad oggi più numerose del dovuto a causa degli enormi ritardi nelle visite di revisione.

Note

[1] Inps messaggio 1835/2021.

[2] L. 104/1992.

[3] Inps messaggio 93/2021.

[4] Art.25, Co. 6-bis, DL 190/2014, convertito in L. 114/2014.

[5] Messaggio Inps 2002/2015.